



VADEMECUM CONGEDI PARENTALI

***Congedi e permessi per genitori
che lavorano***



Congedo di maternità e paternità obbligatorio e facoltativo. Novità, requisiti, caratteristiche, durata, come fare la richiesta, retribuzione.

A cura di NURSING UP LOMBARDIA



CONGEDO PARENTALE



CONGEDI PARENTALI



Congedo Maternità obbligatorio

Copre un arco di tempo pari a 5 mesi, retribuiti al 100%, a cavallo del parto e generalmente parte da due mesi precedenti la data presunta del parto fino a tre dopo; è possibile avvalersi del congedo flessibile (1+4), purché vi sia un attestato del medico del SSN, avallato dal medico competente, che certifichi l'assenza di rischio alla salute della lavoratrice e la corretta prosecuzione della gravidanza. Rientrano nel congedo anche i giorni non goduti per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest'ultimo avvenga in maniera anticipata o posticipata rispetto alla data presunta (anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo di 5 mesi).

Congedo di paternità obbligatorio ai padri, sia dipendenti pubblici che privati.

- ✓ **Il congedo per i neo-papà sale strutturalmente a 10 giorni lavorativi**, non frazionabili a ore, coperti da una indennità pari al 100% della retribuzione, da usare anche in via non continuativa, **a partire dai due mesi precedenti la data presunta della nascita del figlio ed entro i cinque mesi successivi**. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni.
- ✓ Il padre può fruire del congedo anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice e il diritto si applica anche ai padri adottivi o affidatari.
- ✓ Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale.
- ✓ Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a cinque giorni.

Il congedo obbligatorio di paternità è un diritto autonomo spettante al padre lavoratore, e si cumula all'eventuale «congedo di paternità alternativo», ovvero quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell'astensione obbligatoria della madre, che spetta in caso di morte, abbandono o grave infermità della madre, o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedi parentali facoltativi per assistenza ai figli.

- ✓ Il congedo parentale facoltativo, indennizzato al **30% della retribuzione, passa da sei a nove mesi**, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori (11 mesi max.)
- ✓ L'età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato sempre al 30%, **passa a 12 anni** (anziché sei).
- ✓ Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, **a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione**. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, **ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi**, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione (vedi Tabella 2).
- ✓ La **durata complessiva del congedo**, cumulativamente per entrambi i genitori, è sempre pari a **11 mesi** se il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; in caso contrario è pari a 10 mesi. A livello pratico le combinazioni per entrambi i genitori possono essere molteplici, come, a solo titolo di esempio, viene specificato nella tabella che segue (Tabella 1):



CONGEDI PARENTALI



TABELLA 1

	Singolarmente	Complessivamente
Madre	6 mesi	10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi
Padre	6 mesi elevabile a 7 nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi;	

Ne deriva che le possibili combinazioni di astensione dal lavoro della madre e del padre sono quelle indicate nella tabella che segue.

Combinazioni di astensione dal lavoro: ipotesi 1

Madre	6 mesi	5 mesi	4 mesi	3 mesi	2 mesi	1 mese	
Padre	5 mesi	6 mesi	7 mesi	7 mesi	7 mesi	7 mesi	
Residuo Madre	/	/	/	1 mese	2 mesi	3 mesi	
Residuo Padre	/	/	/	/	/	/	

TABELLA 2

COMBINAZIONI DEI 9 MESI DI ASTENSIONE RETRIBUITI - Esempi:

Madre	6 mesi	5 mesi	4 mesi	3 mesi	2 mesi
Padre	3 mesi	3 mesi	5 mesi	6 mesi	6 mesi
Residuo Madre	-	1 mese	-		1 mese
Residuo Padre	-	1 mese, ma in alternativa al residuo madre			-

**vedi capitolo retribuzione*

Durata del congedo facoltativo

La durata complessiva del congedo parentale non deve superare i 10/11 mesi:

- alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di **congedo obbligatorio di maternità**, un periodo continuativo o frazionato non superiore a **sei mesi**;
- al padre lavoratore compete un periodo non superiore ai sei mesi, elevabile a sette*, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche se la stessa non lavora;
- se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, e indennizzato al 30% per un massimo di 9 mesi;

* N.B. Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a **undici mesi complessivi**, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di **sette mesi** (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell'astensione facoltativa da parte del padre).



CONGEDI PARENTALI



Richiesta

Il termine di preavviso per la richiesta del congedo, anche frazionato, è di **5 GIORNI**, in casi eccezionali di quarantotto ore, ovvero in presenza di comprovate situazioni personali.

Da sottolineare che non è vietata la fruizione contemporanea del congedo da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre, e anche mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

Retribuzione del congedo parentale facoltativo*.

I primi 30 gg. di congedo, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e **sono retribuiti al 100%**. La legge di bilancio 2024, introduce il riconoscimento di un'indennità in misura pari al **60%** della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. **Per il solo anno 2024**, la misura dell'indennità del 2° mese, è pari **all'80%**, ma solo per coloro che terminano il periodo di congedo obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023. (Novità 2025 in ultima pagina)**

Nei restanti periodi (**gli ulteriori 7 mesi**), fino ai 12 anni di vita del bambino, l'indennità economica è pari **al 30% della retribuzione**, indipendentemente dal reddito individuale. La novità è che anch'essi sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, e della tredicesima. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili, è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, ma solo se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (circa 17.000 euro lordi annui).

RIPOSI GIORNALIERI

La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto fino all'anno di vita del bambino, interamente retribuite, a 2 ore al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere; 1 ora al giorno di riposo se l'orario stesso è inferiore alle 6 ore

MALATTIA BAMBINO

L'assenza per malattia del bambino è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun figlio, fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 e gli 8 anni. Sono retribuiti fino a 30 giorni di permesso, per ogni anno di vita, fino a quando il bambino ammalato non ha compiuto i 3 anni. Dopo il compimento del terzo anno, i 5 giorni l'anno non sono retribuiti. Per ottenere il permesso è sufficiente presentare al datore di lavoro il certificato medico. Non è prevista la possibilità di visite fiscali, e la richiesta del permesso deve essere corredata da autocertificazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo.

Se il figlio si ammala (con conseguente ricovero) durante il godimento delle ferie è possibile chiedere la sospensione delle stesse e quindi usufruire del permesso per malattia.

INDENNIZZO CONGEDO PARENTALE

****Aggiornamento 2025**

La legge di bilancio 2023 ha introdotto un indennizzo maggiorato di un mese di congedo parentale facoltativo, con il diritto, per coloro che terminavano la maternità obbligatoria dopo 31/12/22, del passaggio dal 30 all'80% della retribuzione

In molti CCNL del pubblico impiego però già vigeva, al contrario del privato, un indennizzo più vantaggioso (100%), che ha assorbito il privilegio dettato dalla legge di bilancio 2023.

Le successive leggi di bilancio del 2024 e del 2025 hanno entrambe elevato la retribuzione di un ulteriore mese all'80% (uno solo per entrambi i genitori e fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi)

Attualmente questo è il panorama aggiornato:

